

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1730/07 REG.DEC.
N. 5202 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta ANNO 2003
ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello R.G. n. 5202/03 proposto da NARDELLI ALESSANDRO
rappresentata dall'avv.to Alfredo CODACCI PISANELLI e presso il medesimo
elettivamente domiciliata in Roma via Claudio Monteverdi n. 20;

CONTRO

Azienda Ospedaliera complesso San Giovanni-Addolorata in persona del legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.to Giuliano Berruti, e
dell'avv. Francesca Mastroianni, ed elettivamente domiciliata in Roma presso lo
studio del primo, alla Via Bocca di Leone n. 78;

GESTIONE LIQUIDATORIA DELLA USL RM/C in persona del legale
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dagli avv.ti Sergio Aiello ed
Enrico Ricciardi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma viale
dell'Arte n.68

e nei confronti

della REGIONE LAZIO, in persona del Presidente in carica, elettivamente
domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale

dello Stato che la rappresenta e difende,

per l'annullamento e la riforma

della sentenza del Tar del Lazio sez. III in data **3.6.2002 n. 5110**, di rigetto del ricorso inteso ad ottenere la retribuzione o l'indennità primariale ritenute dovute per il doppio incarico di primario conferito e svolto dall'8 ottobre 1993 al 1° agosto 1997;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti suindicate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Data per letta alla pubblica udienza del 28 novembre 2006 la relazione del pres. Sergio Santoro e uditi, altresì, gli avvocati Codacci Pisanelli e Mastroianni;

Ritenuto in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con la sentenza appellata è stato respinto il ricorso notificato il 10 ed 11 novembre 1999 dell'odierno appellante, già primario ospedaliero fuori ruolo del servizio di cardiologia, inteso ad ottenere l'indennità e la retribuzione dovutagli in relazione all'ulteriore incarico di primario conferitogli, svolto nel periodo 8 ottobre 1993/1 agosto 1997, data quest'ultima della cessazione dal servizio.

L'incarico ulteriore era consistito nello svolgimento delle funzioni di primario del servizio di cardiologia del San Giovanni, conferitogli con delibera 239 0/P 10768 del 22 settembre 1993 dall'Unità Sanitaria Locale RM/9, posto quest'ultimo resosi vacante per pensionamento del precedente titolare.

Avverso tale sentenza deduce tre motivi, nei quali si articolano varie censure, tutte fondamentalmente incentrate sul disposto del primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29.

DIRITTO

Nel presente giudizio sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto il ricorso di primo grado, vertente su atti paritetici del 1993 e sul riconoscimento dei conseguenti diritti a retribuzioni, è stato notificato nell'anno 1999, ed in base ai commi 17 e 18 dell'art. 45 del Decreto Leg.vo 31 marzo 1998, n. 80, *sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ... relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.*

La controversia esame resta dunque nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale vigente anteriormente alla disposizione ultima citata.

L'appello è peraltro infondato nel merito.

In punto di fatto occorre precisare che le funzioni ulteriori di primario, dallo svolgimento delle quali il ricorrente pretende la doppia retribuzione, certamente non riconducibili a mansioni superiori, essendo conseguite ad un incarico (ulteriore) dirigenziale rivolto a dirigente medico apicale, sono state effettuate all'interno della medesima struttura ospedaliera e nell'ambito del medesimo servizio di cardiologia, senza alcuna variazione dell'orario di lavoro contrattualmente definito.

Quanto al profilo di diritto, va ricordato che il primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, poi confluito nell'art. 24 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede che *La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.*

Il successivo comma terzo dell'art. 24 cit. dispone inoltre che *Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i*

compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

Dal combinato disposto delle norme citate si evince che l'ulteriore incarico di primario non può, al di fuori della predeterminazione della retribuzione di cui ai primi due commi dell'art. 24 cit., legittimamente dare diritto ad alcuna ulteriore retribuzione a favore del dirigente sanitario che sia già, come il ricorrente, investito di funzioni apicali, del tutto equivalenti.

Peraltro, il ricorrente, avrebbe unicamente potuto dolersi - attraverso i comuni rimedi - del mancato adeguamento contrattuale, in relazione alla delibera 239 0/P 10768 del 22 settembre 1993 dell'Unità Sanitaria Locale RM/9, considerato in particolare che tale adeguamento non avrebbe comunque potuto discendere ex se, automaticamente od implicitamente, da un semplice conferimento di ulteriori funzioni, ma avrebbe dovuto necessariamente fondarsi su di un apposito atto deliberativo dell'amministrazione, oltretutto ricognitivo delle risorse disponibili a tale fine.

Da tale ultima conclusione discende altresì l'infondatezza della domanda proposta anche sotto il profilo dell'illecito arricchimento dell'azienda ospedaliera, o della violazione dell'art. 36 Cost., non potendosi infatti configurare alcun illecito arricchimento in presenza di disposizioni, come quelle

richiamate, che escludono esplicitamente, per il dirigente della pubblica amministrazione, la giuridica possibilità di conseguire automaticamente ed al di fuori di un apposito atto deliberativo, il diritto che si pretende derivare dal supposto arricchimento della Amministrazione datrice di lavoro.

Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta , respinge l'appello.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 28 Novembre 2006 con l'intervento dei Sigg.ri:

Pres. Sergio Santoro Est.

Cons. Raffaele Carboni

Cons. Cesare Lamberti

Cons. Caro Lucrezio Monticelli

Cons. Aniello Cerreto

IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

f.to Sergio Santoro

IL SEGRETARIO

f.to Francesco Cutrupi

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12 aprile 2007

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE

f.to Antonio Natale